



PRINCIPALI NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2021

GIANCARLO MODOLO

Incontro di studio del 15 gennaio 2021



Prima di iniziare ...

Termini di accertamento «ordinari»

Regola

l'Ufficio è tenuto a notificare, a pena di decadenza, l'avviso di accertamento per **imposte sui redditi, Irap e Iva**:

- **fino al periodo d'imposta 2015** -> entro il 31.12 del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (*del 5° anno successivo in caso di dichiarazione omessa*);
- **dal periodo d'imposta 2016** -> entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (*del 7° anno successivo in caso di dichiarazione omessa*).

N.B.: **art. 167 DL 34/2020** -> gli **atti impositivi** i cui termini di decadenza **scadono tra l'8.03.2020 e il 31.12.2020 devono risultare "emessi" entro i termini ordinari (entro 31.12.2020) ed essere notificati entro il 31.12.2021.**

| fino al 2015 | Accertamento non emesso al 31.12.2020 | | Avviso di accertamento emesso Tra l'8.3.2020 e il 31.12.2020 | |
|----------------------|--|--|---|--|
| Periodo d'imposta | Termine ordinario (4 anni) | Termine omessa dichiarazione (5 anni) | Termine ordinario (5 anni) | Termine omessa dichiarazione (6 anni) |
| 2014 | prescritto | 31.12.2020 | prescritto | 31.12.2021 |
| 2015 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2021 |

| dal 2016 / periodo d'imposta | Termine ordinario (5 anni) | Termine per omessa dichiarazione (7 anni) |
|---------------------------------|-------------------------------|--|
| 2016 | 31.12.2022 | 31.12.2024 |
| 2017 | 31.12.2023 | 31.12.2025 |

Nuovi termini versamento imposta di bollo FE

Regola

- **fatture emesse nel primo, terzo e quarto trimestre dell'anno** -> versamento entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre;
- **fatture emesse nel secondo trimestre** -> versamento entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre;
- **se l'importo dovuto per il primo trimestre risulta *non superiore a € 250,00*** -> versamento unitamente a quello del secondo trimestre;
- **se l'importo dovuto dei primi due trimestri risulta *non superiore a € 250,00*** -> versamento unitamente a quello del terzo trimestre.

| <i>Periodo di riferimento</i> | <i>Entità imposta dovuta</i> | <i>Termine versamento</i> |
|---|------------------------------|---|
| Primo trimestre | maggiore di € 250,00 | 31 maggio |
| | minore o uguale a € 250,00 | 30 settembre <i>(se la somma con secondo trimestre supera € 250,00)</i> |
| Secondo trimestre | maggiore di € 250,00 | 30 settembre |
| Primo e secondo trimestre | minore o uguale a € 250,00 | 30 novembre |
| Terzo trimestre | qualsiasi importo | 30 novembre |
| Quarto trimestre | qualsiasi importo | 28 febbraio anno successivo |
| Imposta dovuta per il quarto trimestre 2020 -> versamento entro 20.1.2021. | | |

Esterometro – abrogato dal 1° gennaio 2022

art. 1, commi 1103, della L. 178/2020

Decorrenza modifica

Con riferimento alle **operazioni transfrontaliere effettuate a partire dall'1.1.2022**, i dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmessi telematicamente utilizzando il SdI.

Trasmissione telematica dei dati

Per operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato -> entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi **(12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione)**

Per operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato -> entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Sanzioni per le operazioni effettuate dall'1.1.2022

Per omessa o errata trasmissione dei dati -> sanzione amministrativa di € 2,00 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di € 400,00 mensili.

Per operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato -> entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.



Superbonus 110% prorogato e ampliato

Superbonus 110%

art. 1, commi 66-68, della L. 178/2020

Proroga standard

L'applicazione della detrazione del superbonus 110% è stata prorogata per le **spese sostenute fino al 30 giugno 2022** (*il precedente termine era il 31 dicembre 2021*) in relazione:

- a lavori di efficienza energetica;
e:
- a lavori antisismici.

Lavori di efficienza energetica

Nel gruppo «**lavori di efficienza energetica**» rientrano:

- gli interventi di isolamento termico sugli involucri ("cappotto termico") riguardanti più del 25% della superficie dell'edificio o dell'unità immobiliare situata in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendente e con uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale su parti comuni, edifici unifamiliari o unità di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno.

Concetto di «funzionalmente indipendente»

Un immobile è «funzionalmente indipendente» quando è dotato di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: [1] impianti per l'approvvigionamento idrico - [2] impianti per il gas - [3] impianti per l'energia elettrica - [4] impianto di climatizzazione invernale.

Superbonus 110%

art. 1, commi 66-68, della L. 178/2020

Ripartizione della detrazione

La **detrazione deve essere ripartita** tra gli aventi diritto:

- **in cinque quote annuali di pari importo** -> per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021;
- **in quattro quote annuali di pari importo** -> per la parte di spesa sostenuta nel 2022.

La **detrazione per gli Istituti autonomi case popolari** (Iacp) e gli altri enti aventi le medesime finalità sociali, l'agevolazione è prorogata - dal precedente termine del 30 giugno 2022 - **fino al 31 dicembre 2022**, con ripartizione **in quattro quote annuali di pari importo della parte di spesa sostenuta a partire dal 1° luglio 2022**.

Particolarità operative

Rientrano nell'agevolazione, quindi, le spese per:

- **l'installazione di strumenti che favoriscono la mobilità di persone con disabilità;**
- **i lavori di rimozione delle barriere architettoniche, effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni;** nonché, indirettamente, le spese relative ad ascensori, montacarichi, strumenti di robotica che agevolino la mobilità o tecnologie che agevolino la comunicazione danno diritto all'agevolazione.

Superbonus 110%

art. 1, commi 66-68, della L. 178/2020

Proroga cosiddetta «large»

è stato anche espressamente previsto, **in caso di stato avanzato dei lavori** (ossia almeno il 60% dell'intervento complessivo), un prolungamento della *maxi* detrazione per altri sei mesi.

Il **prolungamento della *maxi* detrazione per altri sei mesi** può riguardare:

- gli interventi effettuati dai condomini per i quali al 30 giugno 2022 viene raggiunta detta percentuale -> **il bonus del 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022;**
- gli interventi effettuati dagli Iacp per i quali al 31 dicembre 2022 viene raggiunta detta percentuale -> **il bonus del 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023.**

Attenzione

l'efficacia delle proroghe è subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.

Superbonus 110%

art. 1, commi 66-68, della L. 178/2020

**Ampliamento
dell'ambito
applicativo
soggettivo e
oggettivo**
- **Fattispecie da
considerare ->**
(1 di 2)

le persone fisiche, *al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione*, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (la detrazione del 110% compete anche all'unico proprietario di un edificio composto da 2-4 unità immobiliari).

gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente

gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (Ape) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi (*in genere, gli edifici collabenti appartenenti alla categoria catastale F2*), purché, al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico sugli involucri, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

l'installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici (es.: il garage) -> la norma originaria premiava soltanto quella su edifici.

Superbonus 110%

art. 1, commi 66-68, della L. 178/2020

**Ampliamento
dell'ambito
applicativo
soggettivo e
oggettivo**
- **Fattispecie da
considerare ->**

(2 di 2)

i lavori finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e, Tuir), **anche se risultano effettuati in favore di persone ultrasessantacinquenni.**

Questi interventi sono ammessi alla detrazione del 110% -> se realizzati congiuntamente a uno o più di quelli trainanti, cioè cappotto termico [1] - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale [2] - misure antisismiche [3].

gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati in tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza.

In tali ipotesi, i limiti delle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 ammesse all'*ecobonus* e al *sismabonus* sono aumentati del 50% (prima, la maggiorazione era prevista per i soli comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e quelli dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 2009).

È inoltre specificato che, nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza, il *Superbonus* per gli interventi antisismici spettano per l'entità che eccede il contributo previsto per la ricostruzione.

Superbonus 110%

art. 1, commi 66-68, della L. 178/2020

Alternative alla fruizione della detrazione



Anche per **le spese sostenute nel 2022**, come già previsto per gli anni 2020 e 2021, sussiste la possibilità di optare, **in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione del 110%**, per:

- **un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto**, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso:
 - anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi: e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, pari alla detrazione spettante;
 - con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi:
 - istituti di credito;
 - altri intermediari finanziari;

- **la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare**, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi:
 - istituti di credito;
 - altri intermediari finanziari.

Colonnine elettriche

art. 1, commi 66-68, della L. 178/2020

Limiti diversificati per le colonnine elettriche

Per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici si devono ritenere ammessi al *Superbonus* se **realizzati congiuntamente** a uno degli interventi trainanti:

- cappotto termico;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- misure antisismiche).

Limiti spesa agevolabile -> salvi interventi in corso di esecuzione:

- **€ 2.000,00** per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari, situate all'interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- **€ 1.500,00** per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installano al massimo otto colonnine;
- **€ 1.200,00** per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installano più di otto colonnine.

N.B.: la detrazione deve essere riferita a una sola colonnina per unità immobiliare (*per le spese sostenute nel 2022, fino al 30 giugno, la detrazione deve essere suddivisa in quattro quote annuali di pari importo*).



Bonus investimenti in beni strumentali

Bonus investimenti in beni strumentali

art. 1, commi 1051-1063, della L. 178/2020

Finalità operativa

Per gli **investimenti in beni strumentali** che risultano posti in essere nel periodo **dal 16.11.2020 al 31.12.2022**, nonché per gli investimenti effettuati **entro il 30.6.2023** se entro il 31.12.2022 l'inerente ordine risulti accettato dal venditore e risulti eseguito il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è stato espressamente prevede un nuovo credito d'imposta (*rafforzato rispetto a quello operante per il 2020*).

Soggetti interessati

L'agevolazione compete:

- **agli esercenti attività d'impresa**, indipendentemente:
 - dalla forma e dalla natura giuridica;
 - dalla dimensione;
 - dal regime di determinazione del reddito dell'impresa;
- **agli esercenti arti e professioni** limitatamente ai beni strumentali di tipo "ordinario«;
- **ai soggetti in regime forfetario** o d'imposta sostitutivo.

Soggetti esclusi

Gli esercenti attività d'impresa:

- che si trovano in stato di fallimento o in altre procedure di tipo concorsuale;
- destinatari di sanzioni interdittive (art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2000).

Bonus investimenti in beni strumentali

art. 1, commi 1051-1063, della L. 178/2020

Beni che devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato per beneficiare del bonus



Rientrano nell'ambito del bonus per investimenti in beni strumentali le seguenti tre tipologie:

- i **beni materiali e immateriali strumentali** nuovi di tipo "ordinario»;
- i beni materiali di cui all'allegato A alla L. 232/2016;
- i beni immateriali di cui all'allegato B alla L. 232/2016.

N.B.: la peculiare novità è l'inclusione nell'ambito oggettivo di applicazione del credito d'imposta anche gli investimenti in nuovi beni immateriali diversi da quelli elencati nell'allegato B alla L. 232/2016.

Beni che si devono considerare esclusi dall'agevolazione



- i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 per i quali sono stabilite aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del Tuir;
- i beni di cui all'allegato 3 alla L. 208/2015; i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Bonus investimenti in beni strumentali

art. 1, commi 1051-1063, della L. 178/2020

Beni che devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato per beneficiare del bonus



Rientrano nell'ambito del bonus per investimenti in beni strumentali le seguenti tre tipologie:

- i **beni materiali e immateriali strumentali** nuovi di tipo "ordinario»;
- i beni materiali di cui all'allegato A alla L. 232/2016;
- i beni immateriali di cui all'allegato B alla L. 232/2016.

N.B.: la peculiare novità è l'inclusione nell'ambito oggettivo di applicazione del credito d'imposta anche gli investimenti in nuovi beni immateriali diversi da quelli elencati nell'allegato B alla L. 232/2016.

Beni che si devono considerare esclusi dall'agevolazione



- i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 per i quali sono stabilite aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del Tuir;
- i beni di cui all'allegato 3 alla L. 208/2015; i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Bonus investimenti in beni strumentali

art. 1, commi 1051-1063, della L. 178/2020

**Diverse
competenze del
bonus
investimenti in
beni strumentali**

Dall'1.1.2020 al 31.12.2020 -> applicabilità:

- **del super-ammortamento (D.L. 34/2019)** -> se entro il 31.12.2019 risulta ordine accettato dal venditore e pagamento acconti per almeno il 20%;
- **dell'iper-ammortamenti (L. 145/2018)** -> se entro il 31.12.2019 risulta ordine accettato dal venditore e pagamento acconti per almeno il 20%.

Dall'1.1.2020 al 15.11.2020 (*in assenza situazioni predette*) -> applicabilità del credito d'imposta (ex L. 160/2019).

Dall'1.1.2021 al 30.6.2021 -> **applicabilità del credito d'imposta (ex L. 160/2019)** -> se entro il 31.12.2020 risulta ordine accettato dal venditore e pagamento acconti per almeno il 20%.

Dal 16.11.2020 al 31.12.2022 (*in assenza delle situazioni per il periodo 1.1.2021 - 30.6.2021*) -> applicabilità del nuovo credito d'imposta (ex L. 178/2020).

Dall'1.1.2023 al 30.6.2023 -> **applicabilità del credito d'imposta (ex L. 160/2019)** -> applicabilità del nuovo credito d'imposta (ex L. 178/2020) -> se entro il 31.12.2022 risulta ordine accettato dal venditore e pagamento acconti per almeno il 20%.

Bonus investimenti in beni strumentali

art. 1, commi 1051-1063, della L. 178/2020

Credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali «ordinari»

Il credito d'imposta cosiddetto «generale» compete per gli investimenti in **beni materiali e immateriali strumentali nuovi, diversi da quelli "4.0" (beni c.d. «ordinari»)** alle imprese e agli esercenti arti e professioni nella misura del 15%, 10% o 6% del costo, nel limite massimo di:

- € 2 milioni per i beni materiali;
- € 1 milione per i beni immateriali.

| <i>Tipologia / periodi -></i> | <i>Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o 30.6.2022)</i> | <i>Dall'1.1.2022 al 31.12.2022 (o 30.6.2023)</i> |
|----------------------------------|---|---|
| Beni materiali "ordinari" | credito d'imposta 10% (15% lavoro agile) e costi ammessi nel limite di € 2 milioni. | credito d'imposta 6% e costi ammessi nel limite di € 2 milioni. |
| Beni immateriali "ordinari" | credito d'imposta 10% (15% lavoro agile) e costi ammessi nel limite di € 1 milione. | credito d'imposta 6% e costi ammessi nel limite di € 1 milione. |

Bonus investimenti in beni strumentali

art. 1, commi 1051-1063, della L. 178/2020

**Credito d'imposta
per investimenti
in beni materiali
«Industria 4.0»**

Il credito d'imposta, che **si rende operativo per gli investimenti riguardanti i beni materiali di cui all'allegato A alla L. 232/2016**, compete solamente agli esercenti attività d'impresa nella specifica misura operante nei previsti periodi temporali.

| <i>Tipologia / periodi -></i> | <i>Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o 30.6.2022)</i> | <i>Dall'1.1.2022 al 31.12.2022 (o 30.6.2023)</i> |
|---|---|---|
| Beni materiali di cui all'allegato A alla L. 232/2016 | Credito d'imposta del: <ul style="list-style-type: none">▪ 50% per quota di investimenti fino a 2,5 milioni;▪ 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;▪ 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni. | Credito d'imposta del: <ul style="list-style-type: none">▪ 40% per quota di investimenti fino a 2,5 milioni;▪ 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;▪ 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni. |

Bonus investimenti in beni strumentali

art. 1, commi 1051-1063, della L. 178/2020

**Credito d'imposta
per investimenti
in beni
immateriali
«Industria 4.0»**

Il credito d'imposta, che **si rende operativo per gli investimenti riguardanti i beni** immateriali di cui all'allegato B alla L. 232/2016, e compete solamente agli esercenti attività d'impresa.

| <i>Tipologia / periodi -></i> | <i>Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o 30.6.2022)</i> | <i>Dall'1.1.2022 al 31.12.2022 (o 30.6.2023)</i> |
|---|---|---|
| Beni immateriali di cui all'allegato B alla L. 232/2016 | Credito d'imposta del 20% del costo e nell'entità massima di costi ammessi non superiore a € 1 milione. | Credito d'imposta del 20% del costo e nell'entità massima di costi ammessi non superiore a € 1 milione. |

Bonus investimenti in beni strumentali

art. 1, commi 1051-1063, della L. 178/2020

Riflessi fiscali e non incidenza dell'agevolazione

Il **credito d'imposta o bonus investimenti in beni strumentali**:

- non partecipa alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
- non rileva ai fini del rapporto ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

Il **credito d'imposta o bonus investimenti in beni strumentali** non è soggetto:

- **al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta rilevabili nel quadro RU della dichiarazione dei redditi** -> pari a € 250.000,00;
- **al limite ordinario annuale di compensazione nel modello F24** -> pari a € 700.000,00 (€ 1 milione per l'anno 2020);
- **al divieto di compensazione dei crediti inerenti a imposte erariali** nel caso di debiti iscritti a ruolo per entità superiore a € 1.500,00.

Interconnessione

Nel caso in cui **l'interconnessione dei beni** si concretizzi in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione si ritiene che sussiste la possibilità di iniziare a beneficiare del credito d'imposta cosiddetto «generale» per la quota parte spettante.

Bonus investimenti in beni strumentali

art. 1, commi 1051-1063, della L. 178/2020

Utilizzazione del credito d'imposta o bonus per investimenti in beni strumentali

Il **credito d'imposta**, che è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 senza la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, compete:

- **in tre quote annuali di pari importo** se inerenti a beni materiali e immateriali «ordinari» e «Industria 4.0»;
- **in un'unica quota annuale** per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a € 5 milioni per gli investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021; tenendo presente che nell'ipotesi di **investimenti**:
 - **in beni strumentali «ordinari»** -> è utilizzabile dall'anno di entrata in funzione dei beni;
 - **in beni «Industria 4.0»** -> è utilizzabile dall'anno in cui risulta attivata e operante **l'interconnessione**.

Analisi operativa

Acquisto di bene strumentale nuovo «ordinario» operativo e funzionante dal «2021» -> credito d'imposta utilizzabile in compensazione tramite mod. F24:

- **in tre quote annuali di pari importo** (la prima nel 2021);
- **in un'unica quota nel 2021** -> se si tratta di soggetto con ricavi inferiori a € 5 milioni se si tratta di investimenti "ordinari" posti in essere nel periodo dal 16.11.2020 al 31.12.2021.

Bonus investimenti in beni strumentali

art. 1, commi 1051-1063, della L. 178/2020

Espresso riferimento della norma in fattura



Per disposto del comma 1062 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 -> le fatture e gli altri documenti inerenti all'acquisizione dei beni strumentali agevolati devono necessariamente evidenziare **«l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058»**, in quanto l'eventuale non indicazione potrebbe determinare la revoca dell'agevolazione (sussiste la possibilità di regolarizzare il documento di spesa -> *vedere: risposte interpello 5.10.2020 n.438 e 439*).

Ai fini operativi, **se la fattura è stata emessa:**

- **in formato cartaceo** -> il cessionario può riportare la predetta specificazione su ciascuna documento con «scrittura indelebile» o tramite «apposito timbro»;
- **in formato elettronico** -> il cessionario può riportare sulla copia cartacea del documento la predetta specificazione su ciascuna documento con «scrittura indelebile» o tramite «apposito timbro»; *oppure, in alternativa:*
- **realizzare un'integrazione elettronica** da unire all'originale e conservare insieme al medesimo -> che il cessionario dovrebbe successivamente essere trasmesso al SdI.

Bonus investimenti in beni strumentali

art. 1, commi 1051-1063, della L. 178/2020

Comunicazione al Mise

Pur non costituendo «**condizione preventiva di accesso**» per beneficiare del credito d'imposta, è stato previsto l'onere/adempimento di una comunicazione da trasmettere al Mise-Ministero dello Sviluppo economico in relazione agli investimenti in beni strumentali rientranti nell'ambito «Industria 4.0» (*disposizioni attuative demandate a un prossimo decreto ministeriale*).

Perizia tecnica asseverata

Per gli investimenti nei beni strumentali di cui agli Allegato A e B della L. 232/2016, gli esercenti attività d'impresa sono tenuti a produrre:

- **perizia tecnica asseverata** da parte di un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali;
oppure:
- **attestato di conformità** di un ente di certificazione accreditato.

N.B.: per i beni di costo unitario non superiore a € 300.000,00 -> dichiarazione del legale rappresentante (ai sensi del D.P.R. 445/2000).

Cumulabilità con altre agevolazioni

Per il credito d'imposta in argomento sussiste la cosiddetta cumulabilità con altre agevolazioni che fanno riferimento agli stessi costi.

Limite da valutare -> il non superamento del costo sostenuto.



Riduzione del capitale sociale per perdite

Riduzione del capitale sociale per perdite

art. 1, comma 266, della L. 178/2020

Per le perdite dell'esercizio in corso al 31.12.2020 non sono applicabili le disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale

La Legge di Bilancio 2021, sostituendo l'art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, ha stabilito che per le perdite emerse nell'**esercizio sociale in corso alla data del 31 dicembre 2020**:

- non si applicano gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter del codice civile;
- non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4), e 2545-*duodecies* del codice civile.

In concreto:

- il periodo di applicazione del predetto disposto normativo esplica effetti sia per le perdite d'esercizio emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 *e, per lo stesso periodo*, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale;
- il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al quinto esercizio successivo (l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate).

Riduzione del capitale sociale per perdite

art. 1, comma 266, della L. 178/2020

Termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita

Regola -> il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l'esercizio immediatamente successivo, bensì il quinto esercizio successivo (***esercizio sociale coincidente con l'anno solare «2020»*** ... 2021 [1], 2022 [2], 2023 [3], 2024 [4], «2025» [5]).

Procedura -> l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve necessariamente procedere a ridurre il **capitale in proporzione delle perdite accertate**.

Operatività -> se la **perdita d'esercizio riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale**, l'assemblea deve necessariamente risultare convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa:

- all'immediata riduzione del capitale;
- e:
- al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente);

Ha la possibilità di deliberare di rinviare tali decisioni **alla chiusura del quinto esercizio successivo**.

Riduzione del capitale sociale per perdite

art. 1, comma 266, della L. 178/2020

Convocazione dell'assemblea senza indugio

Regola -> l'assemblea, che deve risultare convocata senza indugio dagli amministratori, *in alternativa* **all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale**, ha la possibilità di deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (***esercizio sociale coincidente con l'anno solare «2020»*** ... 2021 [1], 2022 [2], 2023 [3], 2024 [4], **«2025»** [5]).

Procedura -> l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve necessariamente procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.

Operatività -> L'espressione "**senza indugio**" deve intendersi nel senso che la convocazione dell'assemblea deve avvenire entro un lasso temporale breve rispetto al momento in cui la perdita è accertata. Ne deriva, di conseguenza, che fino alla data di tale assemblea (quinto esercizio sociale successivo) **non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale** di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4), e 2545-*duodecies* del codice civile.

Riduzione del capitale sociale per perdite

art. 1, comma 266, della L. 178/2020

Considerazioni procedurali

Attenzione -> la **causa di scioglimento** non si rende operativa fino alla data dell'assemblea che deve risultare convocata per l'approvazione del bilancio inerente al quinto esercizio successivo (**esercizio sociale coincidente con l'anno solare «2020»** ... 2021 [1], 2022 [2], 2023 [3], 2024 [4], **«2025»** [5]).

Procedura -> le **perdite** d'esercizio devono essere distintamente **indicate nella nota integrativa** in appositi prospetti, con la specificazione:

- della loro origine;
- e:
- delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Operatività -> se la società si trova già nella situazione di rilevare **perdite d'esercizio** (es.: anno «2019», per le quali nulla viene disposto) **che esplicano effetti sul capitale sociale per più di un terzo** -> si è del parere che gli amministratori dovrebbero convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una entità non inferiore al minimo legale o la trasformazione della società, senza attendere, quindi, la chiusura del quinto esercizio.



Novità per le lettere di intento

Meccanismo automatico di blocco

art. 1, commi 1079-1083, della L. 178/2020

Controlli e conseguenze

L'Amministrazione finanziaria ha il compito di eseguire:

- **specifiche analisi di rischio** orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, co. 1, lett. a), DL 746/83;
- **conseguenti controlli sostanziali**, finalizzati all'inibizione al rilascio e all'invalidazione di dichiarazioni d'intento illegittime.

Nell'ipotesi in cui dai controlli risultino **irregolarità**:

- ***all'esportatore abituale*** -> inibito il rilascio di dichiarazioni d'intento tramite canali telematici dell'Agenzia delle entrate;
- ***al fornitore*** -> SDI inibisce l'emissione della fattura elettronica non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. c), decreto Iva con indicato numero di protocollo di dichiarazione d'intento invalidata.

Provvedimento dell'Agenzia -> dovrà stabilire:

- ***modalità per impedire al contribuente*** l'invio di dichiarazioni di intento e di invalidazione di quelle già emesse, tenendo presente ***che l'esportatore abituale potrebbe opporsi all'inibizione;***
- ***obblighi per il fornitore del riscontro telematico*** con la possibilità che la lettera di intento sia successivamente invalidata.

Meccanismo automatico di blocco

art. 1, commi 1079-1083, della L. 178/2020

Altre novità riguardanti le dichiarazioni d'intento, non previste dalla legge di bilancio 2021 ma già in vigore

l'obbligo dall'1.1.2021 -> emissione nei riguardi degli esportatori abituali delle fatture elettroniche con l'indicazione dello **specifico codice natura "N3.5"** in luogo del più generico "N3"

Eliminazione del quadro VI dalla Dichiarazione Iva -> si rammenta che ai sensi dell'art. 12-septies del D.L. 34/2019 (che ha modificato l'art. 1 comma 1 lett. c) del D.L. 746/83), è stato **eliminato l'obbligo per il cedente o prestatore di riepilogare nella dichiarazione Iva annuale** i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.

~~QUADRO VI
DICHIARAZIONI
DI INTENTO RICEVUTE~~

~~Dati relativi al cessionario o committente~~

~~Partita IVA~~

~~1~~

~~VII~~

~~Numero protocollo~~

~~2~~

Iter operativo dell'operazione non imponibile

art. 1, commi 1079-1083, della L. 178/2020

In pratica

Esportatore abituale

Agenzia delle entrate

Fornitore

1) Invia telematicamente la dichiarazione d'intento

Ricevuta telematica con il protocollo di ricezione

1) Avvisa il fornitore dell'emissione della dichiarazione d'intento

2) L'Agenzia inoltra la dichiarazione di intento nel Cassetto fiscale del fornitore

4) All'evasione dell'ordine -> Emissione della Fattura non imponibile con il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento

3) Riscontro telematico dell'invio tramite accesso al Cassetto fiscale (stampa dell'esito)



Bonus mobili

Bonus mobili – regole da rispettare

art. 1, comma 58, lett. b), n. 2, della L. 178/2020

Soggetti interessati

Possono beneficiare del cosiddetto "**bonus mobili**":

- i soggetti *Irpef* (*residenti e non residenti in Italia*);
- i soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale;
- i soci di cooperative a proprietà indivisa.

Date a cui fare riferimento

Il "**bonus mobili**" è collegato ai seguenti interventi edilizi, per cui per usufruire dell'agevolazione per le spese sostenute:

- **nell'anno 2021 per l'acquisizione di mobili ed elettrodomestici** -> gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono **risultare iniziati dall'1.1.2020**;
- **nell'anno 2020 per l'acquisizione di mobili ed elettrodomestici** -> gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono **risultare iniziati dall'1.1.2019**.

Individuazione unità immobiliari agevolate

Non risulta espressamente previste limitazioni agli interventi edilizi effettuati su "singole unità immobiliari residenziali", si ritiene che il "bonus mobili" compete in relazione agli interventi edilizi eseguiti:

- su singole unità immobiliari residenziali;
- su parti comuni di edifici (es.: guardiole, sala adibita a riunioni condominiali, ecc.), per gli acquisti destinati alle parti comuni.

Bonus mobili – regole da rispettare

art. 1, comma 58, lett. b), n. 2, della L. 178/2020

Interventi edilizi da considerare (di massima – ved. circ. 29/2013)

manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edificio residenziale (*es.: guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, ecc.*)

manutenzione straordinaria su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale

ristrutturazione edilizia e restauro e risanamento conservativo, su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale (*compresa demolizione e successiva ricostruzione con una volumetria inferiore rispetto a quella preesistente*)

interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile

interventi per la ricostruzione o il ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non riguardano le categorie predette, sempreché risulti dichiarato lo stato di emergenza

Bonus mobili – regole da rispettare

art. 1, comma 58, lett. b), n. 2, della L. 178/2020

Mobili nuovi che possono beneficiare del bonus

(comprendendo anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati)

(Vedere: Guida Agenzia delle entrate aggiornata a gennaio 2018 e circ. 29/2013)

Si devono ritenere compresi:

- letti;
- armadi,;
- cassettiere;
- librerie;
- scrivanie;
- tavoli;
- sedie;
- comodini;
- divani;
- poltrone;
- credenze;
- materassi;
- apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Si devono ritenere esclusi gli acquisti di -> porte, pavimentazioni (es.: parquet), tende e tendaggi e altri complementi di arredo.

Bonus mobili – regole da rispettare

art. 1, comma 58, lett. b), n. 2, della L. 178/2020

Elettrodomestici nuovi che possono beneficiare del bonus

(comprendendo anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati)

(Vedere: Guida Agenzia delle entrate aggiornata a gennaio 2018 e circ. 29/2013)

Si devono ritenere compresi:

- i grandi elettrodomestici di classe A+ o superiore per i quali è obbligatoria l'etichetta energetica;
- i forni di classe A o superiore per i quali è obbligatoria l'etichetta energetica;
- i grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica solo se per la tipologia non è ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica.

Quindi si devono ritenere compresi -> frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Si devono ritenere esclusi gli acquisti di:

- televisori;
 - computer;
- e simili.

Bonus mobili – regole da rispettare

art. 1, comma 58, lett. b), n. 2, della L. 178/2020

Modalità di pagamento degli acquisti

Per poter beneficiare del "bonus mobili" per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici -> eseguire pagamenti con:

- bonifico bancario o postale ordinario (quindi, non soggetto a ritenuta) eseguito dal medesimo soggetto che beneficia della detrazione per gli interventi di recupero edilizio);
- carte di credito o carte di debito, nel qual caso, la data di pagamento è il giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente.

Si devono ritenere esclusi i pagamenti mediante:

- assegni bancari;
 - contanti;
- o altri mezzi di regolamento.

Bonus mobili – regole da rispettare

art. 1, comma 58, lett. b), n. 2, della L. 178/2020

Limite massimo della spesa agevolabile

Detrazione nella misura del 50% che si ottiene annotando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi -> da individuare su un'entità massima di spesa agevolabile pari a:

▪ **€ 10.000,00** -> fino al 31.12.2020,

▪ **€ 16.000,00** -> dall'1.1.2021;

indipendentemente dall'ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, tenendo presente che detti limiti sono riferiti alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto dei lavori edilizi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Ripartizione e competenza della detrazione

Detrazione ripartibile tra gli aventi diritto -> in 10 quote annuali di pari importo e spetta fino a concorrenza dell'Irpef lorda, tenendo presente che nell'ipotesi di **decesso del contribuente** il «bonus mobili», non utilizzato in tutto o in parte, **non si trasferisce agli eredi** per i rimanenti periodi di imposta.

Dichiarazione all'Enea

Acquisti di grandi elettrodomestici -> se deriva un risparmio energetico deve essere trasmessa telematicamente la prevista comunicazione all'Enea.



Conferme e altre novità
della legge di bilancio 2021

Rivalutazione partecipazioni

art. 1, commi 1122-1123, della L. 178/2020

Soggetti interessati alla rivalutazione delle partecipazioni

- **persone fisiche** -> per operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa;
- società semplici e soggetti a esse equiparate;
- **enti non commerciali** -> per operazione da cui deriva il reddito non rientrante nell'ambito dell'esercizio di impresa;
- **soggetti non residenti** -> per plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni (*salvi disposti Convenzioni*).

Partecipazioni intestate a fiduciarie

Rideterminazione costo o valore di acquisto delle partecipazioni a condizione che il soggetto fiduciante rientri tra i soggetti predetti.

Rivalutazione partecipazioni

art. 1, commi 1122-1123, della L. 178/2020

Partecipazioni rientranti nell'ambito dell'agevolazione

Si devono ritenere partecipazioni rivalutabili:

- le partecipazioni rappresentate da titoli (azioni);
- le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di srl o di società di persone);
- i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (*es.: diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni*).

N.B.: **si deve trattare di diritti o titoli non quotati**, anche se attribuiscono al possessore il diritto di acquistare partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati”.

Partecipazioni in società semplici

rideterminazione costo o valore di acquisto delle partecipazioni può riguardare anche quelle in una società semplice, poiché la cessione a titolo oneroso rientra nella disciplina dei capital gain.

Rivalutazione partecipazioni

art. 1, commi 1122-1123, della L. 178/2020

Rivalutazione parziale partecipazioni non quotate

Sussiste possibilità di procedere a rideterminare costo o valore di acquisto anche solamente per una parte della partecipazione posseduta (*vedere: circ. Agenzia delle entrate 31.1.2002, n. 12*).

Scomputo dell'imposta sostitutiva già precedentemente corrisposta

Contribuente che procede nuovamente a rivalutare:

- non è tenuto a corrispondere le rate ancora pendenti della precedente rivalutazione;
- può procedere allo scomputo dell'imposta sostitutiva già versata da quella dovuta per nuova rivalutazione.

esempio:

- imposta sostitutiva dovuta all'1.1.2020 = € 6.000;
- prima rata versata entro il 30.6.2020 = € 2.000;
- imposta dovuta per partecipazioni all'1.1.2021 = € 11.000;
- imposta da versare: € 11.000 – € 2.000 = € 9.000;
- entità rata = € 3.000 (+ interessi per seconda e terza).

Rivalutazione partecipazioni

art. 1, commi 1122-1123, della L. 178/2020



Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi** nella misura del **3% annuo**, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

Rivalutazione terreni

art. 1, commi 1122-1123, della L. 178/2020

Soggetti interessati alla rivalutazione dei terreni

coloro che possono conseguire plusvalenze immobiliari su terreni e cioè:

- **persone fisiche**, per le operazioni estranee all'esercizio di attività d'impresa;
- **società semplici e società e associazioni a esse equiparate** ai sensi dell'articolo 5 del Tuir (es: società di fatto che non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali);
- **enti non commerciali**, per le operazioni realizzate al di fuori dell'attività commerciale eventualmente esercitata.

Imprenditori agricoli

imprenditori agricoli individuali o costituiti in forma di società semplice possono risultare interessati alla rivalutazione, in relazione ai terreni (agricoli o edificabili) posseduti alla data dell'1 gennaio 2021.

Rivalutazione terreni

art. 1, commi 1122-1123, della L. 178/2020

Terreni rivalutabili

tutti i terreni -> indipendentemente dalla destinazione urbanistica, e cioè i terreni:

- per i quali gli strumenti urbanistici generali adottati dal Comune indicano una destinazione edificatoria, suscettibili di generare plusvalenze;
- a destinazione agricola o non edificatoria, suscettibili di generare plusvalenze;
- lottizzati od oggetto di opere intese a renderli edificabili da parte del contribuente, suscettibili di generare plusvalenze;
- se espropriati, suscettibili di generare plusvalenze.

Requisito del possesso

Sono rivalutabili tutti i terreni posseduti, a titolo di proprietà o altro diritto reale, alla data dell'1 gennaio 2021.

Rivalutazione terreni

art. 1, commi 1122-1123, della L. 178/2020

Soggetto incaricabile della perizia



soggetto incaricato della perizia deve essere individuato tra gli iscritti all'Albo;

- degli ingegneri;
- degli architetti;
- dei geometri;
- dei dottori agronomi;
- degli agrotecnici;
- dei periti agrari;
- dei periti industriali con specializzazione edile;

nonché nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto presso le Camere di commercio.

Termine predazione e giuramento della perizia



La redazione e il giuramento della perizia inerente ai terreni posseduti alla data dell'1 gennaio 2021 deve avvenire **entro il 30 giugno 2021.**

Rivalutazione terreni

art. 1, commi 1122-1123, della L. 178/2020

TERRENI AGRICOLI E/O EDIFICABILI

11%

POSSESSO

1.1.2021

**REDAZIONE
PERIZIA**

30.6.2021

**PAGAMENTO
SALDO O
PRIMA RATA**

30.6.2021

**PAGAMENTO
SECONDA
RATA**

30.6.2022

**PAGAMENTO
TERZA
RATA**

30.6.2023

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi** nella misura del **3% annuo**, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

Adempimenti fiscali Iva, divieti e sanzioni

art. 1, comma 1102, della L. 178/2020

Annotazione fatture emesse contribuenti trimestrali

Soggetti che effettuano le liquidazioni Iva trimestrali -> concessa la possibilità di annotare le fatture emesse nel relativo registro entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (in luogo del giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione) e con riferimento allo stesso mese di effettuazione. Disposizione finalizzata per allineare le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri Iva con quelle della liquidazione dell'imposta.

Soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria

Confermato il divieto anche per il 2021 di emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sts-sistema tessera sanitaria.

Il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite SdI per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche si rende operativo anche per i soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sts-sistema tessera sanitaria.

Adempimenti fiscali Iva, divieti e sanzioni

art. 1, commi 1109/1115, della L. 178/2020

Corrispettivi telematici

Con decorrenza dall'1.1.2021 -> obbligo è generalizzato per i commercianti al minuto e i soggetti assimilati (art. 22 Iva), di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle entrate.

Memorizzazione e trasmissione corrispettivi giornalieri -> fa venir meno:

- la certificazione fiscale dei corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale (necessaria l'emissione del c.d. "documento commerciale");
- l'annotazione degli importi nel registro dei corrispettivi.

Con la memorizzazione e trasmissione corrispettivi giornalieri -> se viene richiesta del cliente, la consegna del documento che certifica l'operazione (documento commerciale o fattura), l'emissione deve necessariamente avvenire non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione.

Ai sensi del nuovo comma 2-bis all'art. 6, D.Lgs. n. 471/97 -> sanzione pari al 90% dell'imposta corrispondente all'entità non memorizzata e trasmessa (minimo € 500,00) nell'ipotesi di:

- mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione;
- memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

Adempimenti fiscali Iva, divieti e sanzioni

art. 1, commi 1109/1115, della L. 178/2020

Corrispettivi telematici

La **mancata** o la **tardiva memorizzazione**, nonché la memorizzazione di **dati incompleti** o **non veritieri ("infedele")** si devono ritenere violazioni sanzionate nella medesima misura, con l'applicazione di un'unica sanzione pur a fronte di violazioni relativi i diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) dell'adempimento.

In pratica -> la sanzione predetta, si rende operativa una sola volta, se la trasmissione tardiva o l'omissione di un corrispettivo sono conseguenti alla infedele memorizzazione.
N.B.: la sanzione non può essere di entità inferiore a € 500,00.

Sanzione si rende applicabile -> anche nella situazione di mancato o irregolare funzionamento del RT-registratore telematico.

Assenza di omesse annotazioni -> mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica del RT -> sanzione da € 250,00 a € 2.000,00.

Se l'omessa o la tardiva trasmissione o l'invio di dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri non incide sulla liquidazione dell'Iva -> sanzione di € 100,00, per ciascun invio (*no cumulo giuridico*).

Adempimenti fiscali Iva, divieti e sanzioni

art. 1, commi 1109/1115, della L. 178/2020

Sanzioni mancata emissione scontrini / ricevute fiscali

È stata ridotta dal 100% al 90% dell'imposta, la sanzione applicabile in caso di:

- **mancata emissione** di:
 - ricevute fiscali;
 - scontrini fiscali;
 - documenti di trasporto;
- **emissione di detti documenti** per entità inferiori a quelli reali.

La medesima sanzione amministrativa si rende operativa nell'ipotesi di **omessa annotazione sull'apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione** in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa.

Se non comportano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con la sanzione da € 250,00 a € 2.000,00.

Differita dall'1.1.2021 all'1.7.2021 l'operatività dell'art. 1, comma 5, D.Lgs. 127/2015 -> i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso dei corrispettivi (attraverso carte di debito/credito e altre forme di pagamento elettronico) -> assolvono con tali sistemi l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Adempimenti fiscali Iva, divieti e sanzioni

art. 1, commi 40, 452-453 , della L. 178/2020

**Iva agevolata
piatti pronti e
asporto**

Norma interpretava autentica della nozione di preparazioni alimentari di cui al n. 80), Tabella A, Parte III, del decreto Iva -> prevista l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 10% alle cessioni di **piatti pronti o pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati** in vista:

- del loro **consumo immediato**;
- della loro **consegna a domicilio o dell'asporto**.

**Trattamento Iva
test / vaccini
covid-19**

Esenzione Iva consentendo il diritto alla detrazione fino al 31.12.2022 -> per le cessioni di **strumentazione per diagnostica Covid-19** aventi i requisiti di cui alla Direttiva UE n. 98/87 / Regolamento UE n. 745/2017 e alle prestazioni di **servizi strettamente connesse** a tale strumentazione (test).
Conforme trattamento è riservato alle cessioni di vaccini e alle prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini.

Agevolazioni, contributi e bonus

art. 1 della L. 178/2020

Novità e proroghe bonus edilizi per il 2021

Spese di riqualificazione energetica (comma 58 lettera a)-> è stata disposta la proroga, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, della detrazione Irpef/Ires prevista per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, confermando:

- nella generalità dei casi la percentuale di detrazione nella misura del 65%;
- la riduzione dell' aliquota al 50% per determinati specifici interventi.

Spese di recupero del patrimonio edilizio (comma 58, lettera b), n. 1)

-> è stata disposta la proroga della detrazione Irpef per le spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute fino al 31.12.2021, nella misura del 50% e nel limite massimo di spesa di € 96.000,00 per unità immobiliare.

Bonus verde (comma 76) -> è stata disposta la proroga al 31.12.2021 della detrazione Irpef del 36% su una spesa massima di € 5.000,00 delle spese sostenute e documentate dal proprietario o dal detentore di un'unità immobiliare a uso abitativo sulla quale sono effettuati interventi riguardanti:

- la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Agevolazioni, contributi e bonus

art. 1 della L. 178/2020

Novità e proroghe bonus edilizi per il 2021

Bonus facciate (comma 59) -> è stata disposta la proroga al 31.12.2021 della detrazione del "**bonus facciate**", riguardante la **detrazione dall'imposta lorda** (Irpef o Ires) del **90%** delle spese sostenute per interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Particolare incremento delle spese di recupero del patrimonio edilizio -> è stata espressamente prevista la nuova detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Bonus idrico -> riconoscimento, alle persone fisiche residenti in Italia, di un bonus di € 1.000,00, per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
Attenzione -> il bonus non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva a fini Isee.

Agevolazioni, contributi e bonus

art. 1 della L. 178/2020

Credito d'imposta cuochi professionisti

Entità del credito -> fino al 40% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021:

- per l'acquisto di beni strumentali durevoli;
 - per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività;
- tenendo presente che il credito compete fino ad un massimo di € **6.000,00** (utilizzabile in compensazione).

Soggetti interessati beneficiari del bonus -> cuochi professionisti, presso alberghi e ristoranti, come:

- lavoratori dipendenti;
- lavoratori autonomi con partita Iva, anche nei casi in cui non risultano in possesso del codice Ateco 5.2.2.1.0

Spese da considerare per il bonus -> spese sostenute per l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari e di **strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione**, nonché per la **partecipazione a corsi di aggiornamento professionale**.

Agevolazioni, contributi e bonus

art. 1, commi 20, 21 e 22, della L. 178/2020

Sospensione versamenti contributi professionisti

Per ridurre gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell'attività esercitata da quest'ultimi -> istituito un fondo per l'esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali.

Tale fondo consente l'**esonero parziale** dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

- dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
- dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (Cnpadc, Inarcassa, Cipag, Enpam, ecc.) e D.Lgs. 103/96 (Casse Interprofessionali);
- con un **reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000** che hanno subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33%** rispetto a quello del 2019.

Attenzione -> Sono **esclusi** dall'esonero i premi Inail.

Le modalità per la concessione dell'esonero sono demandate ad un apposito decreto.

Agevolazioni, contributi e bonus

art. 1, commi 83, 87 e 88, della L. 178/2020

Estensione rivalutazione beni d'impresa

(83)

Con l'aggiunta del comma 8-bis all'art. 110, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" -> la rivalutazione dei beni d'impresa è estesa anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019.

Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e Irap, con il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 3%.

Estensione "contributo centri storici"

(87 e 88)

Contributo centri storici" di cui all'art. 59, DL n. 104/2020 ("Decreto Agosto") -> per il 2021 viene esteso a favore dei Comuni in cui sono situati santuari religiosi.

I soggetti interessati sono:

- gli esercenti attività d'impresa di vendita di beni e servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle competenti Amministrazioni, risultano aver avuto presenze turistiche di cittadini esteri in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
- con un fatturato o corrispettivi del mese di giugno 2020 (relativo agli esercizi interessati) inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato o corrispettivi del mese di giugno 2019.

Agevolazioni, contributi e bonus

art. 1, commi 333, 595,596 e 597, della L. 178/2020

Detrazione spese veterinarie
(333)

Effettuata modifica dell'art. 15, comma 1, lett. c-bis), del Tuir -> incrementata **da € 500 a € 550** la detrazione delle spese veterinarie (resta, però, confermata la franchigia di € 129,11).

Cedolare secca locazioni brevi
(595 a 597)

Applicazione dal 2021 della cedolare secca (21%) alle locazioni brevi solamente nell'ipotesi di destinazione alla locazione di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta -> Diversamente, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si **presume svolta in forma imprenditoriale** ai sensi dell'art. 2082 del codice civile.

Situazione applicabile anche per i contratti stipulati tramite soggetti che gestiscono portali telematici -> contatti tra persone in cerca di un immobile con coloro che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

oltre ai titolari delle strutture ricettive, intermediari immobiliari e gestori portali telematici, **anche i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo sono tenuti a pubblicare il codice identificativo dell'immobile** (banca dati Mibact) nelle comunicazioni inerenti l'offerta e/o promozione dello stesso.

Agevolazioni, contributi e bonus

art. 1, commi 599 e 600, della L. 178/2020

Esenzione Imu settore turistico

non è dovuta la prima rata Imu 2021 per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, ricettività alberghiera e spettacoli.

L'agevolazione riguarda i seguenti beni immobili:

- stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali e stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case, nonché appartamenti per vacanze, B&B, residence e campeggi, **a condizione che i relativi soggetti passivi Imu siano anche gestori** delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici e/o manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, **a condizione che i relativi soggetti passivi Imu siano anche gestori** delle attività ivi esercitate.

Agevolazioni, contributi e bonus

art. 1, commi 602 e 603, della L. 178/2020

Bonus canoni di locazione o contributi affitti residenziali

Contributo a fondo perduto -> riconosciuto al locatore di un immobile a uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisce *l'abitazione principale del locatario*, **in caso di riduzione del canone di locazione.**

Entità del contributo -> pari al **50% della riduzione** del canone entro il **limite massimo annuo di € 1.200,00** per singolo locatore.

Modalità per il riconoscimento del contributo -> il locatore deve procedere a **comunicare, in via telematica, all'Agenzia delle entrate:**

- la rinegoziazione del canone di locazione;
- ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

Agevolazioni, contributi e bonus

art. 1, commi 608 e 609, della L. 178/2020

**Bonus pubblicità
o sostegno
informazione ed
editoria**

introduzione del nuovo comma 1-quater all'art. 57-bis, DL n. 50/2017, -> che riconosce anche per il 2021 e 2022 la quantificazione del c.d. "bonus pubblicità" a favore di imprese, enti non commerciali e lavoratori autonomi che investono in "campagne pubblicitarie" su giornali quotidiani e/o periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali).

Attenzione -> il bonus non viene riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive o radiofoniche.

Bonus edicole o credito d'imposta anche per il 2021 e 2022 -> riconosciuto a favore:

- degli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- delle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono rivendite situate in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in Comuni con un solo punto vendita;

parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.

Agevolazioni, contributi e bonus

art. 1, commi 608 e 609, della L. 178/2020

Disciplina fiscale dei ristorni delle cooperative

Somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche di società cooperativa -> possibile applicare, previa delibera assembleare, la **ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%** all'atto dell'attribuzione delle stesse al capitale sociale.

Attenzione -> Tra i soci persone fisiche non sono compresi:

- gli imprenditori individuali ex art. 65, comma 1, Tuir;
- i detentori di partecipazioni qualificate ex art. 67, c. 1, lett. c), Tuir.

Modalità procedurali -> si deve ritenere:

- **ridotta dal 26% al 12,50%** l'imposizione in capo al socio;
- la tassazione dei **ristorni è anticipata all'atto dell'attribuzione al capitale sociale** anziché al rimborso dello stesso.

La facoltà deve essere esercitata dalla cooperativa tramite il versamento della ritenuta (pari al 12,50%) **entro il 16 del mese successivo** alla scadenza del **trimestre** in cui è avvenuta la delibera assembleare.

La ritenuta può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale **deliberate entro il 31.12.2020**, in luogo della tassazione prevista dalla normativa previgente (ritenuta pari al 26%).

Agevolazioni, contributi e bonus

art. 1, commi da 1087 a 1089, della L. 178/2020

**Credito d'imposta
acquisto sistemi
di filtraggio
acqua potabile**



Finalità di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di plastica per acque destinate ad uso potabile -> riconoscimento, dall'1.1.2021 al 31.12.2022, a favore di:

- persone fisiche;
- esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo;
- enti non commerciali compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

di un **credito d'imposta pari al 50%** delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

L'ammontare delle spese non deve risultare di entità superiore:

- **per le persone fisiche non esercenti attività economica** a € 1.000,00 per ciascuna unità immobiliare;
- **per gli altri soggetti** a € 5.000,00 per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale;

tenendo presente che il credito d'imposta compete nel limite complessivo di € 5 milioni per il 2021 e 2022 (modalità attuative demandate all'Agenzia delle entrate).



***Grazie
per
l'attenzione
prestata ...***

**Giancarlo Modolo – Milano
Email -> gcm@studiomodolo.it**